IL PROCEDIMENTO CANCELLATO DAL RUOLO È PENDENTE *EX* ART. 39, 1° COMMA, C.P.C.?(*)

1. - Il problema che si dibatte è questo: una causa per effetto della mancata comparizione delle parti a due successive udienze, viene cancellata dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 1° comma, e 309 c.p.c. Di qui decorre il termine di un anno, entro cui può essere riassunta *ex* art. 307, 1° comma, c.p.c. Se essa non verrà riassunta, ne sarà dichiarata l'estinzione (artt. 307, ultimo comma, e 308 c.p.c.). Mentre pende il termine annuale, il procedimento cancellato e riassumibile, è d'ostacolo, *ratione litispendentiae*, allo svolgimento di un altro processo tra le stesse parti e col medesimo obietto, successivamente introdotto?

La fattispecie decisa dalla Corte di Milano era in tali termini. Tizio, locatore di un fondo rustico, conviene Caio avanti la sezione specializzata per i contratti agrari di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, per sentire dichiarare risolto il contratto di affittanza. Si agita una questione di competenza del giudice, ma nel contempo la causa per effetto della mancata comparizione delle parti a due udienze, viene cancellata dal ruolo *ex* art. 309 c.p.c. L'attore provvede a citare *ex novo* Caio avanti il tribunale civile, in sede ordinaria, per sentire fare luogo all'accoglimento della medesima domanda. Il secondo processo si svolge in fase istruttoria e viene deciso con una sentenza, che interviene entro l'anno dalla cancellazione della prima causa. Indi appello del convenuto soccombente, che eccepisce pregiudizialmente la litispendenza del primo procedimento, rispetto al secon-

---

(*) Da «Giurisprudenza italiana», 1954, I, 2, 953.

Lo scritto annota la seguente massima:

CORTE D'APPELLO di Milano, 13 marzo 1953, Pres. Raffaelli, Est. Cortese Riva Palazzi, Beretta c/ Obbialero:

«La causa cancellata dal ruolo opera la prevenzione di litis pendenza a sensi dell'art. 39, 1° e 3° comma c.p.c. finché non sia decorso l'anno per la riassunzione del processo a sensi dell'art. 307 c.p.c.; solo l'estinzione del processo fa venire meno la pendenza della lite».

do. Occorre aggiungere che Caio, appellante, aveva intanto, per non lasciar scadere infruttuosamente l'anno, provveduto a riassumere la prima causa avanti la sezione specializzata, la quale però ne ordina la sospensione *ex* art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte sull'appello proposto.

La Corte di Milano dichiara sussistere la litispendenza sin dall'inizio del secondo procedimento, perché il primo non era ancora estinto ed afferma — il che è degno di interesse — che «la causa cancellata dal ruolo è da considerarsi pendente fino a che non si verifichi l'estinzione». Solo la perenzione, ponendo fine al procedimento, farebbe venire dunque meno la prevenzione di litispendenza.

2. - La domanda, dianzi formulata, non si pone solo per il provvedimento di cancellazione dal ruolo, ma è comune a tutti gli altri fenomeni di interruzione dell'istanza giudiziaria e ciò finché penda il corso del termine utile per la riassunzione.

Quid iuris di un processo in fase di quiescenza, perché non iscritto a ruolo (art. 307, 1° comma) o interrotto (artt. 300-301) o sospeso (art. 295) o da riassumersi a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza (artt. 38-44, 50), o di connessione (art. 40 c.p.c.)?

La circostanza che, nel caso di specie, il procedimento cancellato sia stato anche riassunto quasi contemporaneamente all'appello, non sposta il problema, giacché esso era, oltretutto, ritornato subito dopo in stato di quiescienza, col provvedimento di sospensione *ex* art. 295 c.p.c. La questione si riproponeva pertanto negli stessi termini, sia pure sotto un diverso profilo. La Corte d'Appello ha bene intuito che ci si trovava di fronte ad una controversia in tesi di principio e vi ha dato una soluzione nel senso sopra indicato (1).

Si tratta di vedere se la soluzione sia esatta o meno.

3. - Il corno del dilemma è rappresentato dalle due opposte conclusioni, cui si può giungere: o considerare il processo cancellato dal ruolo (sospeso od interrotto, ecc.) «pendente fino alla estinzione» od invece ritenerlo «non pendente fino alla riassunzione».

Se poi la riassunzione non si avrà, anche perché preclusa dalla pronuncia definitiva d'estinzione, *a fortiori* il processo sarà da giudicarsi per «non pendente»: vorrà dire che la «non pendenza temporanea» si sarà convertita in «non pendenza definitiva».

---

(1) Ciò che non convince è la censura morale della Corte sul comportamento di Caio. L'*exceptio litispendentiae* è rilevabile d'ufficio e d'altro canto nel riassumere il precedente giudizio Caio ha esercitato un innegabile diritto.

La prevalente dottrina(2), sostiene che il processo quiescente(3), è pendente fino alla estinzione; non sono mancate invece voci discordi in giurisprudenza(4).

4. - La Corte di Milano ha ragionato all'incirca così: «Ciò che determina la *pendentia litis* è la citazione anteriormente notificata. Essa introduce un processo che vive fino alla estinzione. La cancellazione dal ruolo (e così la sospensione, la interruzione, ecc.), dando adito alla riassumibilità, produce solo la quiescienza: la riassumibilità implica la pendenza del rapporto processuale ed *a fortiori* di quello litigioso».

A questa argomentazione si può aggiungere il rilievo già finemente enunciato dal Chiovenda(5), che si può riassumere così: la interruzione d'istanza non fa riprendere il corso dei termini decadenziali e prescrizionali dei diritti soggettivi, fatti valere. Se il corso di tali termini resta sospeso fino alla perenzione del processo, è perché la lite pende fino a tale momento. È dunque la estinzione del procedimento, che fa cessare lo stato di pendenza della lite.

D'altro canto si può anche osservare: ai sensi degli artt. 673, 2° comma, e 699 c.p.c., si possono chiedere ed ottenere dal giudice della causa sospesa (od interrotta o cancellata, ecc.), i provvedimenti cautelari, istruttori, d'urgenza(6). Se ne arguirà che il giudice è quindi investito della lite anche nel periodo della quiescenza e che essa in definitiva pende, se è pur vero che tali provvedimenti hanno una funzione strumentale, rispetto ad essa.

5. - È necessario ora chiedersi: siffatte ragioni bastano, per indurne la pendenza della lite?

---

(2) CHIOVENDA, *Rapporto giuridico processuale e litispendenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1931, I, pp. 3-24; ID., *Sul giudizio di rinvio e la sua perenzione*, in *Saggi di dir. proc. civ.*, 1931, II, p. 357; MICHELI, *Sospensione, interruzione ed estinzione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1942, I, pp. 3 ss.; ZANZUCCHI, *Il nuovo dir. proc. civ.*, Milano, 1942, II, p. 122; D'ONOFRIO, *Comm. al codice di proc. civile*, Torino, 1951, I, p. 73; REDENTI, *Dir. proc. civ.*, Milano, 1949, I, p. 79.

(3) È la «Ruhe des Verfahrens» della dottrina germanica.

(4) Per la giurisprudenza sotto l'impero dell'abrogato codice: Cass. civ., 11 gennaio e 30 aprile 1926, in *Giur. it.*, 1928, pp. 327, 837. Per quella recente: Corte Venezia, 11 luglio 1947, Prolunghi-Ercoli, in *Temi*, 1947, p. 558; Cass. civ., 23 dicembre 1947, n. 1737, Santero-Gamba, in *Giur. compl. Cassazione civ.*, 1947, pp. 26, 291; *contra*: Id., 23 luglio 1948, n. 1215.

(5) CHIOVENDA, *Rapporto giuridico processuale e litispendenza*, citato.

(6) D'ONOFRIO, *Comm. al codice di procedura civile*, cit., p. 283; CONIGLIO, in *Foro civ.*, 1949, p. 67; D.L. BIANCO, in *Riv. diritto proc.*, 1953, II, p. 187.

Il giudice investito del secondo procedimento , di fronte ad una precedente causa cancellata dal ruolo, dovrà disporre la cancellazione anche di questo procedimento, imponendo così la riassunzione del primo?

E ciò anche se la ragione della mancata comparizione risiedesse in vizi procedurali del primo giudizio, che lo renderebbero al postutto inutile?

Accade di formulare sin d'ora il rilievo che se indubbiamente il procedimento cancellato dal ruolo (o sospeso o interrotto, ecc.), può essere riassunto, non si vede come il giudice del secondo processo possa scontarne *a priori* la riassunzione, piuttosto che l'estinzione. Nel periodo della quiescenza non può prevedersi né la riassunzione né la perenzione del procedimento, ovvero si possono prevedere l'una e l'altra. La pendenza del termine annuale *ex* art. 307, 1° comma (o semestrale *ex* art. 297 e 305 c.p.c.), non ha di per sé un significato univoco: ha una diversa rilevanza a seconda che ci si ponga dall'angolo visuale della riassunzione o della estinzione.

Il procedimento riassunto si considererà *a posteriori* pendente anche nella fase della quiescenza, quello estinto sarà ritenuto, sempre *a posteriori tamquam numquam esset.*

Quel che importa è che nel momento in cui si deve formulare il giudizio *a priori*, il processo, così come non è estinto, non è però ancora riassunto.

Ed allora come si comporterà il giudice del secondo procedimento? Ripeterà egli: «il procedimento cancellato dal ruolo (o sospeso od interrotto) è riassumibile, *ergo*» è pendente?».

E di grazia dinanzi a quale giudice ha da ritenersi pendente?

È configurabile infatti l'ipotesi che tra due procedimenti, successivamente introdotti, il giudice, investito del primo, si sia dichiarato incompetente provvedendo alla cancellazione della causa dal ruolo (art. 38, ultimo comma, c.p.c.). Per stabilire la identità o meno del giudice, rispetto a quello del secondo procedimento, nelle more tra ordinanza di cancellazione e riassunzione, il processo sarà considerato pendente davanti al giudice *a quo* o davanti al giudice *ad quem?*

Il procedimento cancellato dal ruolo non potrà dirsi invero più pendente avanti il giudice *a quo* ma non ancora pendente davanti il giudice *ad quem*(7).

Non si sa infatti se sarà riassunto o se finirà per estinguersi: quello che è certo è che non è ancora riassunto.

---

(7) Applico qui in via analogica il rilievo del MORTARA, in *Comm. al codice di procedura civile*, III, n. 717, a proposito della Cassazione con rinvio. Il CHIOVENDA, in *Sul giudizio di rinvio*, ecc., sostiene invece che a seguito della sentenza di rinvio il procedimento pende davanti al giudice di rinvio.

6. Ci si avvicina così all'analisi critica della conclusione «la lite è pendente fino alla estinzione del procedimento».

A mio sommesso avviso, tale soluzione pecca per difetto e per eccesso.

Essa pecca anzitutto per difetto.

La perenzione del processo infatti, sibbene operi di diritto (art. 307, ultimo comma, c.p.c.) va pronunciata dal giudice (art. 308) con un provvedimento sulla cui natura dichiarativa o costitutiva peraltro si discute([8])).

Il procedimento non ancora dichiarato estinto, per quanto già la perenzione sia avvenuta, deve essere quindi considerato pendente almeno sino alla pronuncia, tanto più che la estinzione è materia di una eccezione di parte soggetta a preclusione (art. 307, ultimo comma, c.p.c.). Si dà così per scontato che il processo possa esere riassunto anche al di là dell'anno dalla cancellazione del ruolo.

La estinzione dunque non basterebbe da sola a fare venire meno lo stato di pendenza della lite!

Invero se l'estinzione dà vita ad una eccezione *ope partis*, segno è che il rapporto processuale persiste, giacché l'eccezione si inquadra nel rapporto processuale e da esso acquista un significato.

L'ordinanza che dichiara l'estinzione rappresenterà la fine della litispendenza?

Il provvedimento è suscettibile di gravame *ex* art. 308 e 354 c.p.c.

Il procedimento dichiarato estinto sarebbe pertanto pendente, finché corrano i termini per le impugnative previste ed al di là di esse finché si formi il giudicato sul punto della estinzione.

Ma io credo che non si uscirebbe neanche così dall'imbarazzo.

Quid iuris della causa non iscritta a ruolo? Essa infatti per essere dichiarata estinta, dovrebbe essere riassunta davanti al giudice e se deve essere riassunta non si vede come potrebbe essere considerata estinta: in mancanza poi di riassunzione penderebbe in eterno.

La soluzione, sopra affacciata, pecca però anche per eccesso.

Esso infatti esclude, senza validi argomenti, che, accanto alla cessazione indefinita della *pendentia litis* ci possa essere la cessazione temporanea: che accanto alla pace ci possa essere la tregua, che non è più lite, anche se non è ancora pace.

La questione si riduce così a vedere se la riassumibilità implica la litispendenza od invece la interruzione della litispendenza.

([8]) GARBAGNATI, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, p. 77; ROLI, *ivi*, 1950, 2, p. 104; MICHELI, *loc. cit.*, p. 24.

A me pare che la riassumibilità postuli per definizione la interruzione della litispendenza.

Ed invero il corso del termine per la riassunzione (l'hanno od il semestre) non rappresenta, a ben vedere, il limite temporale della pendenza della lite ma bensì quello della efficacia interruttiva della lite, dipendente dal provvedimento di cancellazione dal ruolo (o di interruzione o di sospensione). In altri termini l'art. 307, 1° comma, c.p.c., dice che l'ordinanza di cancellazione può fare cessare la pendenza della lite solo temporaneamente per un anno, dopo di che potrà convertirsi in definitiva.

La riassunzione d'istanza, rappresentando una *insufflatio spiritus* (9), determina la fine dello stato di interruzione della litispendenza e cioè la riapertura della lite.

Si perverrà così alla conclusione che non già la litispendenza continua fino alla perenzione, ma bensì la interruzione della litispendenza durerà fino alla riassunzione.

È ovvio poi che, anche al di là dell'anno, il processo non riassunto è da giudicarsi *a fortiori* non pendente, giacché non è, come si è detto, che la lite «penda» fino alla estinzione, sibbene essa «non pende» fino alla riassunzione.

Il che non esclude, alla stregua delle precedenti riflessioni, che l'atto riassuntivo possa giungere anche al di là dell'anno, e riaprire la lite. Un argomento di carattere testuale è fornito in tale senso dall'art. 39, 1° comma, c.p.c., laddove dice che il giudice, investito del secondo procedimento, dichiarata con sentenza la litispendenza «ordina la cancellazione della causa dal ruolo». Se il rimedio che fa venire meno un rapporto di litispendenza, eliminando la pendenza del secondo procedimento, è la cancellazione della causa dal ruolo, segno evidente è che «la causa cancellata dal ruolo non è pendente». Anche in tale fattispecie il procedimento cancellato non è ancora estinto, in quanto è proponibile la istanza di regolamento di competenza, che potrebbe finire per essere anche accolta, e ciononostante non v'è più litispendenza.

7. - Rimane l'obiezione, precedentemente formulata, che a' sensi degli art. 673, 2° comma, e 699 c.p.c. durante il periodo della quiescenza del procedimento possono essere chiesti ed ottenuti dal giudice della causa sospesa, provvedimenti cautelari, istruttori e d'urgenza.

---

(9) Anche sotto l'impero del diritto comune non mancarono giuristi che affermarono che, pur colla prospettiva dell'*insuflatio spiritus*, cessava la litispendenza, anche se seguivano il canone empirico «cum apertura eius tam non cito speratur» LEYSER, *Meditationes ad Pandectas*, vol. VII, p. 773, Lipsia, 1737, ed ivi parere della Curia di Helmstadt.

L'illazione è superabile.

Invero non è che il giudice possa provvedere, in quanto ha la *saisine* della causa sospesa od interrotta, ma bensì in quanto è investito della istanza cautelare od istruttoria, in forza della competenza speciale dettata dagli artt. 673, 2° comma, e 699 c.p.c.

È infatti significativo che il presidente del tribunale o della Corte provveda sulla istanza di parte, non dissimilmente che nella fattispecie *ex* art. 672, 1° comma, c.p.c. e non il giudice istruttore od il Collegio([10]).

L'art. 48, 2° comma, c.p.c. offre poi un argomento analogico per smentire l'assioma che il giudice sia competente a provvedere sulla domanda cautelare od istruttoria, giacché ha la *saisine* del procedimento.

Il giudice che ha pronunciato la sentenza dichiarativa di incompetenza non ha più la *saisine du iuge* e cionondimeno è autorizzato ad emettere provvedimenti strumentali di tale natura.

Né infine la funzione strumentale dei provvedimenti di sequestro o di urgenza o di istruzione implica la pendenza della lite, se è pur vero che essi possono essere dati a garanzia tanto di una lite pendente che di una lite futura. L'art. 673, 2° comma, c.p.c. distinguendo la «causa pendente per il merito» da quella sospesa od interrotta (*ergo* anche cancellata) assimila quest'ultima fattispecie a quella dell'art. 672, 1° comma, c.p.c.: nell'uno e nell'altro caso i provvedimenti sono dati in funzione di una lite futura, colla unica differenza che nell'uno la lite c'è stata e potrà tornare ad esserci mentre nell'altro non c'è mai stata prima.

8. - Si è arrivati così alla più grave obiezione, quella enunciata dal Chiovenda: «se il corso dei termini decadenziali e prescrizionali dei diritti soggettivi resta sospeso, fino alla estinzione, è perché la lite pende, per l'appunto, fino alla perenzione».

Chi scrive ritiene che si possa dare anche ad essa un'adeguata risposta. È indubbio che gli effetti della domanda (rivolta a controparte) sopravvivano alla interruzione della istanza (rivolta al giudice) e fino alla sua perenzione.

La sospensione dei termini di decadenza e prescrizione del diritto soggettivo, anche nella fase della quiescenza del procedimento, si spiega colla persistenza degli effetti della domanda, malgrado la interruzione della istanza. La domanda determina il *fiat* del rapporto litigioso, la istanza invece del procedimento.

([10]) In tal senso: CIRILLO, in *Dir. e giur.*, 1952, p. 147; App. Milano, 1952, est. Riva Cortese Palazzi, in *Mon. tribunali*, 1953, p. 24; *contra*: D.L. BIANCO, *loc. cit.*, ed ordinanza Pres. Tribunale di Torino, 29 agosto 1952, *ibidem*.

Per «lite pendente» si intenderà il rapporto litigioso e quindi si farà capo alla domanda od invece il procedimento e quindi ci si riferirà alla istanza? Per chi scrive «lite pendente» è sinonimo di «procedimento in corso» e non già di «rapporto litigioso pendente» (altrimenti detto causa): ne resta implicata l'attualità della istanza, non solo e tanto della domanda.

Non si può ignorare che vi siano anche processi senza rapporti litigiosi (art. 712 ss. c.p.c.) e processi con un rapporto litigioso eventuale (es., il processo monitorio)([11]): *ergo* una istanza senza una domanda.

Un rapporto di litispendenza si può instaurare tra due procedimenti di siffatta specie: ciò dimostra che non il rapporto litigioso ma bensì il «procedimento in corso» assume il valore di «lite pendente». La *pendentia litis* richiama così l'attualità della istanza; la sua interruzione fa cessare anche solo temporaneamente la litispendenza.

D'altro canto il codice di rito vigente discorre più di una volta di «causa in fase di trattazione» (art. 40, 2° comma, c.p.c.), di «causa pendente per il merito» (art. 673, 1° comma, e 699 c.p.c.) che sono poi formule diverse ma vicine a quella di «procedimento in corso»([12]).

Né può obbiettarsi che l'art. 39, ultimo comma, c.p.c., facendo decorrere la prevenzione di litispendenza dalla notifica della citazione e non dalla costituzione delle parti, indica che la domanda e non la istanza, il rapporto litigioso e non il procedimento hanno rilevanza ai fini della pendenza della lite. La stessa dottrina processuale, nei procedimenti introdotti con ricorso al giudice, assegna al ricorso il valore di atto determinativo della *pendentia litis*: il ricorso è qui la forma della istanza([13]).

Ma ciò non ha molta importanza, ai nostri fini, perché l'art. 39, 1° comma, c.p.c., risolve il quesito nel nostro senso.

Basta infatti chiedersi: la prevenzione di litispendenza è una causa di improponibilità della domanda o di improcedibilità della istanza?

L'art. 39, 1° comma, c.p.c., dà per unica la causa e quindi la domanda (elemento di identità) mentre postula al contrario una pluralità di liti, *ergo* di procedimenti ed in definitiva di istanze, come termini del rapporto.

La pluralità assume nel nostro senso un significato in quanto si accompagni alla diversità, La prevenzione di litispendenza, postulando un pro-

---

([11]) La distinzione tra causa (*alias* rapporto litigioso) e procedimento è già stata elaborata dalla dottrina: il CARNACINI, in *Osservazioni e prop. al prog. del codice di procedura civile*, Roma, 1983, vol. II, p. 597, parla appunto di «causa» come contenuto del processo. Il CARNELUTTI, in *Sist. dir. proc. civ.*, I, n. 122, p. 345, e n. 150, p. 400, distingue la domanda (rivolta al giudice) dalla pretesa (rivolta a controparte).

([12]) CARNELUTTI, in *Sistema*, cit., I, n. 80, p. 235.

([13]) ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1953, I, p. 136; REDENTI, *Diritto proc. civ.*, cit., n. 100, p. 294.

blema di identità nella diversità, mira a risolvere un rapporto tra più liti (procedimenti) e quindi tra più istanze.

La domanda iterata, in quanto è identica a quella già fatta valere, è pur sempre una sola domanda: la medesima.

La istanza invece, in quanto è proposta, relativamente alla stessa domanda ad un giudice diverso da quello della precedente istanza, è diversa: si hanno due istanze con la medesima domanda e cioè due liti colla medesima causa. Tale è il rapporto di litispendenza.

La domanda può essere infatti riproposta senza dare luogo a rapporto di litispendenza: è il caso dell'art. 273 c.p.c.

Si comincerà dunque col rilevare che la prevenzione di litispendenza è causa di improcedibilità della istanza e non di improponibilità della domanda.

Se ne dedurrà così che è la istanza e non la domanda, che determina la *pendentia litis*: su quest'ultima influiscono quindi direttamente le vicende della prima.

Il fatto che persistano fino alla perenzione gli effetti della domanda (e così la sospensione del corso dei termini di prescrizione e decadenza) non ha alcuna rilevanza ai fini del nostro problema e comunque non pare legittimare la conclusione che è stata tratta autorevolmente dal Chiovenda «essere pertanto la fine della litispendenza contrassegnata dalla estinzione del procedimento, piuttosto che dalla interruzione».

Questa mi sembra debba essere la risposta al grave rilievo dell'insigne Maestro del nostro diritto processuale.

9. - La interruzione della istanza è così uno stato interruttivo della litispendenza, di natura temporanea, che finisce colla riassunzione da un lato o colla dichiarazione di perenzione, irrevocabile, dall'altro.

La riassunzione determina la fine dello stato interruttivo della litispendenza e riapre la *pendentia*.

Per non aversi lite pendente non è necessario che essa sia cessata in forma definitiva (estinzione del processo) ma basta che sia cessata anche solo in forma temporanea per la interruzione della istanza (cancellazione dal ruolo, sospensione, ecc.).

La lite può cessare temporaneamente (tregua) o definitivamente (pace). La tregua non dà sistemazione all'affare in conflitto: la lite non pende temporaneamente, ma rimane il rapporto allo stato litigioso.

Essa può finire, risolvendosi nella pace o nella lite.

La cancellazione dal ruolo determina la tregua, la riassunzione invece fa cessare la tregua e riaccende la lite.

Un procedimento quiescente è in ogni caso «un procedimento non attualmente in corso».

Per queste ragioni avrei dato una soluzione opposta a quella offerta dalla Corte di Milano.

Lo scritto è stato richiamato da:

F. FRANCHI, *Commentario al codice di procedura civile*, diretto da Allorio, UTET, 1973, I, p. 395, *sub* art. 39; S. SORACE, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Milano, 1974, v. litis pendenza, p. 897.
In giurisprudenza: Trib. Mistretta, 5 ottobre 1961, in *Rep. Giur. it.* 1963, voce *Competenza civile*, col. 628, nn. 228, 229, 230 le decisioni di App. Bari, 3 agosto 1957, e App. Palermo, 3 dicembre 1957, in *Rep. Giur. it.* 1958, *Competenza civile*, col. 618, nn. 218, 223, per cui per «cause in corso» si intendono quelle scritte a ruolo.